



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 225

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 24 luglio 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83) Pag. 28

Sottocommissione per i pareri » 28

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 30

Plenaria (pomeridiana) » 34

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria » 39

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria (1^a antimeridiana) » 46

Plenaria (2^a antimeridiana) » 54

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 58

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria » 70

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 75

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 78

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Sottocommissione per l'Accesso Pag. 82

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 88

ERRATA CORRIGE *Pag.* 91

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1187) ROMEO ed altri. – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti (*pubblicati in allegato*).

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) interviene segnalando alcune criticità in merito alla formulazione prevista dall'articolo 2 comma 2 del disegno di legge di cui auspica adeguate modifiche, pur non essendo oggetto di emendamenti.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) confida che la Commissione d'inchiesta svolga la propria attività in modo efficace, così che i suoi componenti possano essere confer-

mati, dopo il primo biennio, come del resto prevede il comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, così come anche l'emendamento 2.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra gli emendamenti a sua firma in particolare soffermandosi sugli emendamenti 3.1 e 3.2 evidenziando la necessità di focalizzare l'attenzione della Commissione d'inchiesta che verrà istituita soprattutto riguardo alle vicende accadute nella zona della Val d'Enza. Insiste poi perché venga valutato con attenzione l'emendamento 3.5 finalizzato a verificare l'accertamento dei dati relativi ai provvedimenti dei tribunali e alle relazioni dei servizi sociali che operano in questo settore.

Segnala quindi l'importanza dell'emendamento 3.7 finalizzato a verificare il rispetto dei diritti fondamentali dei minori sottolineando l'alternatività e la residualità del rimedio del collocamento delle strutture assistenziali.

Il senatore CUCCA (*PD*) illustra l'emendamento 3.6 che prevede l'istituzione di controlli a campione finalizzati ad una verifica della correttezza dell'uso delle risorse economiche pubbliche ed anche private; auspica altresì l'approvazione dell'emendamento 3.8 finalizzato ad una maggiore specificazione tecnica del testo.

Si dichiara eventualmente disponibile al ritiro delle proposte emendative per consentire un rapido esame del provvedimento.

Riguardo al tenore dell'articolo 2 del provvedimento fa presente che una formulazione in termini di possibilità sarebbe stata preferibile.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene illustrando gli emendamenti 3.3 e 3.4 finalizzati a chiarire quali siano i criteri che si debbano perseguire nell'assegnazione dei minori alle famiglie affidatarie in particolare per chiarire le ragioni per cui non debbano essere preferite le famiglie con figli piuttosto che l'assegnazione a strutture esterne.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU*), nel replicare al senatore Balboni, auspica che l'attività della Commissione d'inchiesta si basi su criteri oggettivi e razionali, senza dare spazio a contrapposizioni di tipo ideologico.

Illustra poi l'emendamento 3.10 relativo a una struttura di supporto per l'attività della Commissione d'inchiesta.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.1 e 7.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra l'emendamento 8.2 con cui si intende procedere alla modifica dell'articolo 38 delle disposizioni attuative al codice civile.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il PRESIDENTE avverte che è così conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) con l'auspicio di accelerare i lavori delle Commissioni riunite, al fine di giungere ad un'approvazione del testo il prima possibile, evidenzia come il proprio Gruppo parlamentare abbia rinunciato a presentare emendamenti ed auspica pertanto che i membri degli altri Gruppi parlamentari ritirino gli emendamenti presentati al fine di evitare ulteriori aggravii procedurali.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) ripercorrendo la nota vicenda di cronaca dei fatti di Bibbiano condivide la proposta del senatore Pillon, tuttavia ritiene che l'approvazione di una legge che presenti già all'origine dei difetti che si renderà necessario correggere con successivo provvedimento legislativo, non possa rappresentare la soluzione migliore: pertanto propone che questi emendamenti vengano valutati positivamente.

La senatrice RONZULLI (*FI-BP*) ritiene indispensabile apportare alcune modifiche al disegno di legge in esame, per dotare fin dall'inizio la Commissione d'inchiesta di strumenti efficaci. Per non causare ritardi, eventualmente si potrebbe rinunciare agli emendamenti onerosi. Del resto, l'attività d'inchiesta richiede necessariamente tempi lunghi, per l'acquisizione di dati e lo svolgimento di audizioni.

Da questo punto di vista, segnala che la Commissione infanzia, di cui è Presidente, nella scorsa legislatura ha svolto un accurato lavoro di indagine, che può risultare utile anche per la Commissione d'inchiesta.

La senatrice VALENTE (*PD*) non condivide la proposta del senatore Pillon ed auspica invece che s'istituisca una Commissione d'inchiesta che funzioni in maniera efficace. Pertanto, ritiene necessaria la discussione e

l'approvazione degli emendamenti che prendono altresì in considerazione i lavori già svolti dalla Commissione infanzia nella precedente legislatura.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) invece giudica il testo presentato già completo ed auspica che si possa procedere senza apportare modifiche.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) sottolinea l'importanza di questo disegno di legge che a suo avviso è il più importante tra quelli recentemente esaminati dalla Commissione giustizia, ricordando un vecchio caso di cronaca di cui si è occupato nella propria esperienza professionale forense da cui erano emersi provvedimenti di affidamento da parte dei tribunali e da parte dei servizi sociali discutibili. Auspica pertanto che l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni su questo problema non venga meno di modo tale da dare maggiore attenzione a coloro che sono stati vittime di tali meccanismi.

La relatrice per la Commissione affari costituzionali SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la scelta della sede deliberante è stata determinata dall'intento di accelerare quanto più possibile l'istituzione della Commissione d'inchiesta. Pertanto, sarebbe preferibile rinunciare all'attività emendativa, anche perché le proposte di modifica dovrebbero essere sottoposte al vaglio della Commissione bilancio, con il rischio di ulteriori rinvii.

A suo avviso, nel disegno di legge in esame sono già previsti gli elementi indispensabili per l'avvio dell'attività della Commissione, i cui componenti potranno successivamente valutare la necessità di eventuali modifiche.

Il relatore per la Commissione giustizia PEPE (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice Saponara. Sebbene gli emendamenti illustrati siano meritevoli di attenzione, ritiene ormai indifferibile l'approvazione del disegno di legge per l'istituzione della Commissione d'inchiesta, per dare risposta alle attese dell'opinione pubblica, non per fini propagandistici ma per affrontare in modo concreto il problema dell'affido dei bambini alle case famiglia.

Il senatore CALIENDO (*FI-BP*) insiste invece affinché gli emendamenti non vengano ritirati e vengano correttamente esaminati paventando altrimenti il rischio di una Commissione che nasca già con carenze strutturali importanti.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a valutare la possibilità di ritirare gli emendamenti presentati, con l'obiettivo in ogni caso di pervenire a un orientamento condiviso, soprattutto su un tema così complesso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1075) CRUCIOLI. – *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che i senatori Caliendo, Fiammetta Modena, Dal Mas, Balboni, Cucca, Parrini, Valeria Valente, Monica Cirinnà, Pagano e Quagliariello hanno consegnato una richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge in titolo.

Essendo integrato il requisito di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, avverte che l'esame proseguirà in sede referente.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(1075) CRUCIOLI. – *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE propone di acquisire alla sede referente i lavori sinora svolti in sede redigente.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1187

Art. 1.

1.1

AIMI, BERNINI, MALAN, VITALI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, BINETTI, MOLES

Al comma 1, alle parole: «sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare» premettere le seguenti: «sul funzionamento del sistema degli affidi di minori nei servizi sociali e con particolare riguardo al territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia e».

1.2

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 12 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».

1.3

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 18 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».

1.4

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

Al comma 2, sostituire le parole: «entro la fine della legislatura» con le seguenti: «entro 24 mesi dalla sua costituzione. Nel caso in cui la Commissione non abbia concluso i suoi lavori entro tale data può essere rinnovata per un ulteriore anno».

Art. 2.**2.1**

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, sostituire le parole: «venti senatori e da venti deputati» con le seguenti: «venticinque senatori e da venticinque deputati».

Art. 3.**3.1**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) realizzare una mappa aggiornata delle case famiglie presenti in Italia, regione per regione e provincia per provincia, e verificare il numero dei minori in esse presenti e il numero dei minori che potrebbero essere accolti;».

3.2

AIMI, BERNINI, MALAN, VITALI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, BINETTI, MOLES

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) verificare le modalità di funzionamento del sistema degli affidi di minori, con particolare riguardo al sistema attuato nel territorio della Val d'Enza in provincia di Reggio Emilia, nonché acquisire informazioni sull'operato degli assistenti sociali, degli psicologi e di ogni altro soggetto chiamato a operare nell'ambito del sistema degli affidi, analiz-

zando compiutamente, attraverso l'acquisizione di dati e al fine dell'elaborazione statistica, le motivazioni per le quali i minori vengono dati in affido e i relativi percorsi familiari dei minori;».

3.3

BALBONI, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) verificare i criteri con cui sono stati scelti gli affidatari di minori ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con particolare riferimento ai casi che non riguardano famiglie con figli;».

3.4

BALBONI, RAUTI, CIRIANI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e l'andamento», inserire le seguenti: «degli affidatari e» e sostituire le parole: «all'interno delle stesse» con la seguente: «affidati».

3.5

MODENA, BERNINI, MALAN, VITALI, CALIENDO, DAL MAS, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) verificare il numero dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-ter) verificare altresì le modalità di indagine, di istruttoria, le motivazioni dei medesimi;

a-quater) verificare le modalità operative dei Servizi sociali di primo e secondo livello e il ruolo nel processo;

a-quinquies) verificare l'esito attuativo dei provvedimenti emessi dai Tribunali per i minorenni ai sensi degli articoli 330, 332, 333 del codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile dall'entrata in vigore della legge 10 dicembre 2012, n. 219;

a-sexies) verificare la effettiva temporaneità dei provvedimenti di affidamento;».

3.6

PARRINI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «risorse pubbliche» inserire le seguenti: «e private».

3.7

MODENA, BERNINI, MALAN, VITALI, CALIENDO, DAL MAS, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) verificare l'effettiva garanzia del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia e la residualità del rimedio dell'allontanamento dalla famiglia di origine sia sotto il profilo normativo, giurisprudenziale nonché attuativo dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni;».

3.8

PARRINI, CUCCA, CIRINNÀ, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) verificare le modalità di finanziamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori».

3.9

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) valutare attentamente le decisioni di chi ha stabilito di allontanare il bambino dalla famiglia e attraverso quali procedure, verificando se i genitori sono stati ascoltati direttamente dal magistrato e garantendo che le procedure siano state rispettate nel maggiore e miglior modo possibile».

3.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* In ragione della particolare complessità delle valutazioni e della specificità delle competenze richieste, la Commissione può avvalersi di una struttura consultiva di supporto istituita *ad hoc* per le materie socio-sanitarie, pedagogico-psicologiche e legali. Tale struttura di supporto è nominata dalla Commissione ed esprime pareri esclusivamente sugli indirizzi in materia di attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori e di diritto del minore ad una famiglia.

1-ter. Le tematiche da sottoporre alla struttura di cui al comma precedente, sono determinate dal Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, o proposte da almeno cinque componenti della Commissione.».

Art. 4.**4.1**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* La Commissione identifica in ogni regione almeno 3 case famiglia, come campioni, da monitorare in un arco di tempo di almeno 6 mesi, a prescindere dal fatto che siano state segnalate per qualche ragione specifica.».

Art. 7.**7.1**

BINETTI, BERNINI, MALAN, RIZZOTTI, MODENA, PAGANO, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI

Al comma 3, sostituire le parole: «in seduta segreta» con le seguenti: «in seduta riservata ai membri componenti della Commissione».

Art. 8.**8.1**

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili*) – 1. Dopo l'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di incompatibilità dei componenti privati)

1. Non possono essere nominati giudice del tribunale per i minorenni, o consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni coloro che rivestono, o abbiano rivestito nei tre anni precedenti la nomina, cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria, che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono. All'atto della nomina i componenti privati devono impegnarsi, a pena di decadenza, a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette. L'incompatibilità vale anche per chi abbia coniuge, parte dell'unione civile, convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all'interno di strutture di affido"».

8.2

MODENA, BERNINI, MALAN, VITALI, CALIENDO, DAL MAS, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – 1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

"Art. 38. – Sono di competenza del tribunale ordinario i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020».

8.3

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «comunitarie di tipo familiare» e al secondo periodo sopprimere la parola: «comunitarie».

8.4

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cariche rappresentative in strutture comunitarie di tipo familiare» inserire le seguenti: «o che abbiano ricoperto tali cariche nei tre anni precedenti la nomina».

8.5

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Al comma 1, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e se già ricoperti deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni».

8.6

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Al comma 1, al quarto periodo, sostituire le parole: «strutture di affidamento» con le seguenti: «strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'Autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa».

8.7

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, il giudice onorario minorile si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 come modificato dal presente articolo, entro i successivi 60 giorni deve rinunciare a tutti i ruoli e le cariche che lo pongono in una situazione di incompatibilità».

8.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)

1. L'articolo 403 del codice civile è sostituito dai seguenti:

"Art. 403. – *(Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia)* – Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per l'incolumità fisica del minore nell'ambiente familiare in cui vive tale da rendere urgente e indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, il pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, deposita idoneo ricorso contenente sommarie informazioni ed elementi di prova nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento del pericolo di cui al primo comma i certificati medici e ospedalieri uniti a visite e sopralluoghi domiciliari, nonché le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati, tra cui insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado da indicare espressamente nel ricorso.

Art. 403-bis. – *(Rito camerale ed impugnazioni)* – Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile. Il provvedimento emanato dal tribunale ordinario è reclamabile dinanzi alla Corte d'appello sezione minori nelle forme previste dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura ci-

vile. È ammesso altresì il ricorso per Cassazione entro novanta giorni decorrenti dal provvedimento assunto dalla Corte d'appello.

Art. 403-ter. – (*Modalità di esecuzione*) – Il provvedimento di accoglimento deve essere eseguito senza indugio da una Unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine che non devono in ogni caso presentarsi in divisa. Il suindicato provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare prontamente un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori».

8.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi partecipa alla revoca senza valido motivo della responsabilità genitoriale, o alla limitazione senza necessità dei contatti del minore fuori famiglia con la sua famiglia di origine, o induce nel minore fuori famiglia sentimenti avversi ai genitori con notizie false o prospettazione fuorvianti, è soggetto alla reclusione fino a quattro anni e alla multa fino a euro ventimila.».

Art. 9.

9.1

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere vincolante del pubblico ministero; il provvedimento con cui è disposto l'affidamento deve essere trasmesso dal servizio sociale locale entro le ventiquattr'ore successive alla sua emissione, al presidente del tribunale per i minorenni del luogo di residenza del minore; che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un difensore d'ufficio e fissa l'udienza, innanzi a sé o a un giudice non

onorario, di conferma modifica o revoca del provvedimento, da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni dal provvedimento di affidamento; dispone altresì la comunicazione del provvedimento e del decreto di fissazione di udienza ai genitori, ai fini della loro audizione, o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale del minore che hanno facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il tribunale per i minorenni provvede entro trenta giorni dal provvedimento di affidamento a pena di inefficacia dello stesso. Il provvedimento è reclamabile, con le forme di cui all'articolo 739 e seguenti del codice di procedura civile entro 30 giorni dalla comunicazione. Il presente articolo si applica anche ai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 403 del codice civile"».

9.2

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo di residenza del minore, preso atto del progetto di affidamento disposto dal servizio sociale locale, rende esecutivo il provvedimento con decreto che stabilisce anche quali siano i compiti degli affidatari e quelli dei genitori del minore affidato.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria ed urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i cor-

rispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rapporto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, devono inoltre essere indicati il periodo di presumibile durata dell'affidamento e il progetto di interventi volti, al recupero della famiglia d'origine e al sostegno del minore. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore che viene ascoltato al riguardo se ha capacità di discernimento. Per la proroga si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice che ha emesso il provvedimento, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla situazione del minore, sugli interventi realizzati ai fini del recupero dei genitori e del loro rapporto con i figli e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

5. L'affidamento familiare cessa automaticamente decorso il termine di cui al comma precedente oppure con provvedimento del Giudice che lo ha emesso, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.

6. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.

7. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante l'affidamento.

8. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti

fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

9. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 9 un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

10. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentite le parti ed il minore, richiede, se necessario, al tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare"».

9.3

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni, che nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato, e fissa udienza per l'ascolto del minore, del curatore speciale del minore, dei genitori e degli eventuali parenti, che possono nominare un difensore di fiducia, che si rendessero disponibili all'affidamento. Tutti i provvedimenti anche provvisori con cui sia disposto l'affidamento o il collocamento del minore a soggetti diversi dai genitori sono reclamabili innanzi alla Corte d'appello competente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. Il tribunale per i minorenni provvede, con le modalità indicate al precedente capoverso altresì nei casi in cui sia necessaria una proroga della durata dell'affidamento familiare".

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel provvedimento di affidamento familiare, anche se assunto in via provvisoria urgente, devono essere indicati, a pena di nullità: specificatamente le motivazioni; le modalità di allontanamento del minore dalla sua famiglia e i soggetti preposti alla sua attuazione; la nomina al minore di un curatore speciale; i diritti e i compiti degli affidatari e i corrispondenti limiti nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori o del tutore provvisorio, se nominato; le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare mantengono un rap-

porto continuativo con il minore; il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informato il giudice che ha emesso il provvedimento di affidamento familiare".

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le indagini e gli accertamenti effettuati dai Servizi Sociali devono avvenire nel contraddittorio delle parti del procedimento in corso e, prima della sua apertura, in contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore. Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato. Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale"».

9.4

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGGNI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 10:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono del minore e:

a) nomina al minore un curatore speciale, nella persona di un avvocato;

b) invita i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore d'ufficio nel caso che essi non vi provvedano;

c) nomina il giudice relatore incaricato della trattazione del procedimento;

d) fissa l'udienza, per l'ascolto dei genitori, del curatore speciale, dei servizi sociali territorialmente competenti e del minore;

e) dispone l'immediata comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza ai genitori, al curatore, al pubblico ministero e ai servizi sociali territorialmente competenti;

f) dispone immediatamente, tramite la pubblica amministrazione e i servizi socio-sanitari competenti o gli organi di pubblica sicurezza, approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive, al fine di verificare se sussiste lo stato di abbandono; dispone altresì l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e di ogni documentazione, anche sanitaria, relativa ai genitori o ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

2. All'udienza il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e ne ordina l'integrazione. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo, salvo che nell'interesse del minore gli stessi siano stati secretati. In tal caso è necessaria la previa autorizzazione del giudice e il provvedimento di diniego deve essere motivato. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 336-*bis* del codice civile e 38-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, per l'audizione del minore";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 337-*novies* del codice civile"».

9.0.1

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 333, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tali provvedimenti, anche se emessi in via provvisoria, sono reclamabili dalle parti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile. Anche in assenza di reclamo, i provvedimenti sono sempre revocabili o modificabili dal giudice che li ha emessi";

b) dopo l'articolo 337-*octies* è inserito il seguente:

"Art. 337-*novies*.

(Indagini dei servizi sociali)

Nei procedimenti di separazione, divorzio, regolamentazione, sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale, gli accertamenti e le indagini delegate dal giudice ai servizi sociali devono avvenire prima dell'apertura del procedimento e nell'ambito del contraddittorio con i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, salvo il caso di irreparabile pregiudizio per il minore.

Le parti possono, in qualunque momento, nominare un proprio consulente di parte per le indagini e gli accertamenti. In difetto di nomina alle indagini partecipa un difensore nominato.

Gli atti di accertamento e di indagine, devono essere videoregistrati e i relativi supporti devono essere messi a disposizione delle parti in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa; nei casi di impossibilità materiale degli atti di indagine e di accertamento è redatto processo verbale";

c) l'articolo 403 è sostituito dal seguente:

"Art. 403. – (*Allontanamento d'urgenza del minore*) – Nel caso in cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattr'ore, con provvedimento motivato, il collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione. Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al periodo precedente i certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di protezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la famiglia. Il pubblico ministero verifica l'idoneità e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini del collocamento d'urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e comunque entro le ventiquattr'ore. Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore, in presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensa-

bile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine. Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori. Avverso il provvedimento del presidente del tribunale è ammesso reclamo da parte dei genitori, del pubblico ministero e dei parenti entro il quarto grado del minore, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso"».

9.0.2

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia)

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito l'Osservatorio nazionale sulle case famiglia, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) effettuare ispezioni o sopralluoghi nelle comunità di tipo familiare presenti nel territorio nazionale al fine di verificare che siano assicurati adeguati servizi ed assistenza ai minori ivi collocati;

b) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori al loro interno;

c) proporre gli interventi ritenuti opportuni agli enti competenti;

d) predisporre ogni anno una relazione sulle condizioni delle case famiglia presenti nel territorio nazionale;

e) gestire il registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

f) predisporre linee guida per la definizione degli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e controllo;

g) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle strutture di accoglienza e di quelli di gestione delle strutture stesse;

h) realizzare, di concerto con le regioni e le province autonome, la mappa, aggiornata annualmente, delle case famiglia;

i) riferire alle Camere, con cadenza annuale, sui risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea;

l) promuovere l'istituzione in ciascuna regione di osservatori sulle comunità di tipo familiare nelle quali sono collocati minori, e il coordinamento dell'attività degli stessi.

3. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Le linee guida di cui al comma 1, lettera f), e il tariffario nazionale di cui al comma 1, lettera g), sono adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.0.3

RONZULLI, BERNINI, MALAN, MODENA, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE, DAL MAS, CALIENDO, GALLONE, AIMI, BINETTI, MOLES, MALLEGNI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Istituzione del registro nazionale delle case famiglia
e delle famiglie affidatarie)*

1. Presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il "registro nazionale delle case famiglia e delle famiglie affidatarie", di seguito denominato "registro".

2. Nel registro sono inseriti i nominativi di tutte le famiglie e di tutte le strutture socio-assistenziali che sono disponibili all'affidamento di mi-

norì, nonché i nominativi di tutti i minori affidati con l'indicazione del termine previsto per l'affidamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, comprese le modalità di comunicazione dei dati da parte dei tribunali dei minorenni, nonché quelle relative alla creazione di un sito *web* che garantisca la libera consultazione del registro, compatibilmente con le attuali norme sulla *privacy*. Con il medesimo decreto sono inoltre individuati il personale e le risorse necessari alla realizzazione e al mantenimento del registro.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

24^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

(1028) Anna Cinzia BONFRISCO. – *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati:* parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti;

alla 7^a Commissione:

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d’iniziativa governativa: rimessione alla Commissione plenaria.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria

185^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BITONCI consegna una relazione tecnica sul disegno di legge in esame positivamente verificata a condizione che venga riformulato l'articolo 3 sulla copertura finanziaria.

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di esaminare la relazione consegnata dal Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere, ferma restando una considerazione generale critica sui costi derivanti da numerosi disegni di legge di ratifica che, pur non rappresentando cifre di particolare rilevanza, richiedono comunque un'attenzione da parte del Parlamento, ai fini del presidio delle finanze pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1372) *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

I senatori ERRANI (*Misto-LeU*) e MANCA (*PD*) dichiarano il voto contrario dei propri Gruppi.

I senatori CALANDRINI (*FdI*) e STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è approvata.

(1374) *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, il seguente pa-

re già approvato per la Commissione di merito: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, considerato peraltro che: in merito all'articolo 1, comma 2, capoverso "Articolo 22, comma 2", si rappresenta che il reclutamento a tempo indeterminato di personale presso le fondazioni lirico-sinfoniche attraverso le procedure selettive pubbliche è già previsto dalla normativa vigente e le assunzioni possono comunque essere effettuate entro i limiti del *turn over* di cui al comma 6-*sexies* del novellato articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e previa verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci del bilancio preventivo e del rispetto della dotazione organica; con riferimento al comma 2-*nonies* del novellato articolo 22, che consente alle fondazioni di elevare i limiti finanziari del *turn over*, utilizzando le risorse stanziare per i contratti a termine in essere, si rappresenta che il relativo utilizzo è subordinato alla previa dimostrazione a regime della sostenibilità della spesa e alla previa verifica del collegio dei revisori dell'effettiva disponibilità in bilancio delle risorse necessarie; in relazione all'articolo 2, comma 1, che autorizza una spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019 per assicurare lo svolgimento dei servizi di supporto alle attività del dicastero dei beni culturali e delle sue strutture periferiche, si conferma la disponibilità delle risorse poste a copertura, senza che venga pregiudicata l'attuazione di impegni di spesa già perfezionati o in via di perfezionamento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

I senatori ERRANI (*Misto-LeU*), MANCA (*PD*), STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e CALANDRINI (*FdI*) annunciano il voto di astensione dei relativi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero legale la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti già presentati nella Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, ribadendo il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.9, 1.18 (testo 2), 1.17, 1.27, 1.28 (testo 2), 1.30, 1.39, 1.51, 1.52, 1.57, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.101, 1.0.1 (testo corretto), 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.10, 3.13, 3.0.1, 3.0.3, 4.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9.

Sulla proposta 5.0.2, ribadisce parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni: «al comma 5, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019", siano sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale"»; il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. All'onere derivante dal comma

1, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5.».

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, non vi sono osservazioni sulla proposta 1.200. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.201 (peraltro identico all'emendamento 1.17 presentato anche nella Commissione di merito). Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.202 che estende le previsioni del nuovo comma 3-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ai contratti di lavoro stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa.

Il PRESIDENTE reputa opportuno che la Commissione si limiti a ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulle proposte presentate nella Commissione di merito e ripresentate in Assemblea, nonché il parere condizionato sulla proposta 5.0.2, lasciando sospeso l'esame di tutti restanti emendamenti, in considerazione della necessità di svolgere un'istruttoria complessiva che tenga conto degli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione di merito, per i quali è stato fissato per le ore 11 di oggi il termine per la presentazione in Assemblea di eventuali subemendamenti.

La relatrice ACCOTO (M5S) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.9, 1.18 (testo 2), 1.17, 1.27, 1.28 (testo 2), 1.30, 1.39, 1.51, 1.52, 1.57, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.101, 1.0.1 (testo corretto), 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.10, 3.13, 3.0.1, 3.0.3, 4.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9.

Sulla proposta 5.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

– al comma 5, le parole: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019", siano sostituite dalle seguenti: "8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni di personale";

– il comma 6 sia sostituito dal seguente: "6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5.".

L'esame resta sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15,30, è anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria**186^a Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente
PESCO*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Bitonci.*

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra gli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 1.200A (*già* 1.200). Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.201A (*già* 1.201) (peraltro identico all'emendamento 1.17 presentato anche nella Commissione di merito). Segnala che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.202A (*già* 1.202) che estende le previsioni del nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015 ai contratti di lavoro stipulati dagli imprenditori nei settori dei pubblici esercizi, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa. Ad integrazione del parere reso nell'odierna seduta antimeridiana, ribadisce parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.66 (testo 2).

Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti approvati dalla 7^a Commissione.

In merito ai subemendamenti riferiti agli emendamenti approvati dalla 7^a Commissione, segnala che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.9 (testo 2)/100, 1.48/100, 3.100/1 e 3.102/100. Propone un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.1000/100, sostanzialmente identica alla proposta 1.94 già esaminata per la Commissione di merito. Ribadisce il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sulla proposta 3.0.100 (testo 2 corretto)/2. Su tutti i restanti emendamenti, subemendamenti e riformulazioni ribadisce o propone un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la relatrice sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 1.200A e sull'onerosità della proposta 1.201A. In relazione all'emendamento 1.202A, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, in assenza di elementi da parte del Ministero del lavoro.

Concorda con la relatrice, inoltre, sulla necessità, in assenza di una adeguata riformulazione, di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.66 (testo 2).

Il presidente PESCO, d'accordo con la relatrice, ritiene opportuno verificare le condizioni per riconsiderare la valutazione espressa sull'emendamento 1.66 (testo 2), mediante una riformulazione che consenta di superare le criticità di carattere finanziario.

A tale scopo, prospetta la modifica del testo della proposta, prevedendo l'inserimento, al secondo periodo del capoverso 2-*quinquies* dell'articolo 2 del decreto-legge, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze, quando», delle seguenti: «, anche a seguito di preventivi interventi di razionalizzazione delle spese,», al fine di conciliare l'obiettivo perseguito dall'emendamento con la salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario delle fondazioni.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*), pur condividendo l'intento della riformulazione, manifesta perplessità sulla sua idoneità a raggiungere l'obiettivo auspicato.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), illustrando le finalità perseguite dall'emendamento in esame, di cui è prima firmataria, fa presente che, in base alla vigente disciplina, qualora una fondazione lirico-sinfonica non fosse in tendenziale pareggio di bilancio alla fine del 2019, scatterebbero due dispositivi normativi: da una parte, la liquidazione coatta prevista dal decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013 (cosiddetto decreto Bray), dall'altra, una serie di misure di riequilibrio introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016. Alla luce di tale quadro normativo, ritiene pertanto ultroneo il taglio della dotazione organica previsto all'articolo 2 del provvedimento in titolo, dal secondo periodo del capoverso 2-*quinquies*, che appare quasi una forma di accanimento. Per evitare o contenere tale rischio, sarebbe pertanto preferibile consentire l'attivazione di tutte le possibili misure di razionalizzazione della spesa, prima di intervenire sul personale.

Il sottosegretario BITONCI osserva, innanzitutto, che la facoltà di razionalizzazione delle spese può essere attivata indipendentemente da una espressa disposizione normativa, rilevando, inoltre, che nelle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa per il personale è quella di gran lunga prevalente.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa notare che, oltre ai costi del personale, oggetto di razionalizzazione possono essere le spese per forniture e allestimenti, che spesso risultano di ammontare significativo.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, chiede di essere autorizzato a esprimere il parere sull'emendamento in esame nel corso della discussione in Assemblea, in modo da rendere possibile un approfondimento istruttorio sui profili finanziari della prospettata riformulazione alla quale condizionare il nulla osta sulla proposta.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario BITONCI, proseguendo la valutazione degli emendamenti, concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni con riguardo alle proposte approvate dalla Commissione di merito, nonché sugli emendamenti 1.9 (testo 2)/100, 1.48/100, 3.100/1 e 3.102/100.

Formula invece un avviso contrario, per i profili finanziari, sui subemendamenti 1.1000/100 e 3.0.100 (testo 2 corretto)/2, in accordo con quanto proposto dalla Commissione.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, pro-

pone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, nonché quelli ulteriormente trasmessi, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.201A, 1.202A, 1.1000/100 e 3.0.100 (testo 2 corretto)/2.

Su tutti i restanti emendamenti, subemendamenti e riformulazioni, esprime parere non ostativo, fatta eccezione per la proposta 1.66 (testo 2) il cui esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,45.

(1264) Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio.

Il sottosegretario BITONCI deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), sulla base della relazione tecnica positivamente verificata, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi, alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria

96^a Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Bonisoli ha confermato la propria disponibilità a intervenire in audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 7^a del Senato e VII della Camera martedì 17 settembre, in orario antimeridiano, in materia di riforma del FUS e martedì 24 settembre, in orario antimeridiano, in materia di organizzazione del MIBAC, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

Comunica inoltre che è stato assegnato in sede consultiva su atti del Governo lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2019 (atto del Governo n. 100); poiché il termine per esprimere il parere scade il 22 agosto, considerati gli argomenti all'ordine del giorno della Commissione e l'ormai prossima interruzione dei lavori parlamentari nel mese di agosto, propone di esaminare tale schema alla ripresa dei lavori a settembre, sempre che il Sottosegretario confermi la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre il termine, come anticipato per le vie brevi.

Il sottosegretario GIULIANO conferma la disponibilità del Governo ad attendere il parere oltre il termine.

Il PRESIDENTE propone quindi di avviare l'esame dell'atto a settembre, per esprimere il parere, auspicabilmente entro il 18 settembre.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(567) ROMEO ed altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei nuovi Giochi della gioventù

(625) Donatella CONZATTI ed altri. – Disposizioni in materia di pratica sportiva negli istituti scolastici

(646) CASTALDI ed altri. – Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(1027) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e sportiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Barbaro ha presentato un nuovo testo per il disegno di legge n. 992, assunto come testo base dell'esame congiunto nella seduta del 9 aprile scorso, pubblicato in allegato, che riprende con una limitata modifica il testo già condiviso informalmente con tutti i Gruppi parlamentari nelle scorse settimane. Tenuto conto di ciò, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al nuovo testo del relatore alle ore 11 di domani, giovedì 25 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(1264) *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(233) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»*

(303) *Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria*

(610) *Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta*

(796) *ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta*

(863) *Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»*

(1031) *Licia RONZULLI. – Istituzione dell'insegnamento di educazione alla convivenza civile nelle scuole primarie*

– e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri i senatori Vanna Iori, Simona Flavia Malpezzi, Rampi, Verducci, Cangini, Lanièce e Iannone hanno richiesto la rimessione alla discussione e alla votazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento dei disegni di legge nn. 1264 e connessi, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Propone di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi compresa l'acquisizione dei pareri.

Su richiesta della senatrice IORI (PD), la Commissione conviene di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente di illustrazione dei disegni di legge in titolo, di discussione generale e adozione come testo base del disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti e i pareri finora acquisiti. Si conviene di proseguire l'esame congiunto a partire dalla fase di illustrazione e discussione degli

emendamenti medesimi, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 luglio scorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati circa 300 emendamenti 24 ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Su proposta della senatrice GRANATO (M5S) la Commissione conviene di svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 992

NT1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con i seguenti:

«Art. 1. – (*Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*) – 1. Al fine di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, da parte di insegnanti forniti di idoneo titolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» oppure laurea magistrale della classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure laurea magistrale della classe LM47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea magistrale a ciclo unico nella classe LM 85-*bis* «Scienze della formazione primaria» unitamente a laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure a diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure a titolo di studio equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2012;

b) equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;

c) prevedere, in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria, almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe, da coprire mediante l'incremento della dotazione organica dei docenti della scuola primaria, nel limite di spesa di cui all'articolo 2, nonché mediante la destinazione a tal fine e senza che ciò possa causare esuberi di personale, di quota parte dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107;

c-bis) prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

c-ter) prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico, in relazione a quello previsto per il personale docente ai sensi della lettera c), in misura pari a 500 posti, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2;

d) prevedere che, in presenza di alunni con disabilità il piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;

e) assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;

f) fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive o integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

indicati al citato comma 1 e con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

Art. 2. – (*Copertura finanziaria*) – 1. All’attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 1 si provvede mediante utilizzo dei posti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), nonché nel limite di una maggiore spesa di personale docente e ATA, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP, non superiore a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 7,98 milioni nel 2021, 23,95 milioni nel 2022, 33,56 milioni di euro nel 2023, 52,78 milioni di euro nel 2024, 58,26 milioni di euro nel 2025, 69,22 milioni di euro nel 2026, 79,49 milioni nel 2027 e 100,03 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, si provvede:

a) quanto a 4,85 milioni nel 2021 e 14,55 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni pluriennali dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b) quanto a 3,13 milioni di euro nel 2021, 9,40 milioni di euro nel 2022, 19,01 milioni di euro nel 2023, 38,23 milioni di euro nel 2024, 43,71 milioni di euro nel 2025, 54,67 milioni di euro nel 2026, 64,94 milioni di euro nel 2027 e 85,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria

89^a Seduta (1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Dell'Orco.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, (atto del Governo n. 101) e, considerato che il termine assegnato alla Commissione per l'espressione del parere scade il 12 agosto, propone di iniziarne l'esame a

partire dalla seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 9.

Il senatore NENCINI (*Misto-PSI*) propone di anticipare l'inizio dell'esame del provvedimento in questione alla giornata odierna.

Dopo una breve discussione sul punto, il PRESIDENTE propone di convocare una nuova seduta per oggi, 24 luglio, alle ore 12,30, per l'inizio dell'esame dell'atto del Governo n. 101.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1416) PATUANELLI e SANTILLO. – *Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due ordini del giorno, pubblicati in allegato, mentre non sono stati presentati emendamenti. Comunica inoltre che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, che sono in distribuzione.

In considerazione del fatto che, come è stato appena annunciato dal Presidente, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 229 del 2017 è stato già trasmesso alle Camere, il relatore SANTILLO (*M5S*) invita al ritiro dell'ordine del giorno G/1416/1/8. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G/1416/2/8, ne propone la riformulazione con l'impegno al Governo a valutare la possibilità di porre in essere le attività previste nella parte dispositiva.

Il sottosegretario DELL'ORCO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore BARBONI (*FI-BP*) ritira l'ordine del giorno G/1416/1/8 e riformula l'ordine del giorno G/1416/2/8 in un nuovo testo, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Relatore.

L'ordine del giorno G/1416/2/8 (testo 2) è accolto dal Governo.

Si procede pertanto alla votazione del mandato al relatore.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore, senatore CAMPARI (*L-SP-PSd'Az*), dà lettura di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata oggi una ulteriore seduta della Commissione alle ore 12,30, per l'esame dell'atto del Governo n. 101.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 7 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici;

la nuova disciplina dovrà essere finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione, in via prioritaria, degli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate;

occorrerà inoltre individuare criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi,

esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1416

G/1416/1/8

MALLEGNI, DE SIANO, BARACHINI, BARBONI, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto»,

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene sul comma 5 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto», prevedendo il diverso termine di 30 mesi – anziché di 18 mesi come disposto dalla norma vigente – per l'adozione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi della delega del codice della nautica da diporto, sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti nella legge delega,

impegna il Governo:

in attesa della trasmissione degli schemi dei decreti legislativi di cui in premessa alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei relativi pareri, ad adoperarsi affinché le stesse vengano coinvolte e aggiornate durante l'andamento dei lavori.

G/1416/2/8 (testo 2)

BARBONI, AIMI, FANTETTI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto»,

premesso che:

l'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

la delega è stata correttamente esercitata ed è stato emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

il disegno di legge in oggetto prevede il differimento del termine per l'adozione di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 al fine di dar vita ad un codice del diporto moderno, al passo con i tempi e di attualità per un lungo periodo;

lo spirito della norma in parola è quello, all'esito delle valutazioni effettuate a seguito dell'esperienza applicativa delle norme, di formulare correttivi che garantirebbero la giusta ponderazione delle esigenze dell'utenza di settore;

ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, *«Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato 1, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno»*;

di fatto è risultato impossibile per l'utenza accedere alle strutture pubbliche di appartenenza delle figure sanitarie in capo alle quali spetta la verifica dell'idoneità psico-fisica al conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche,

impegna il Governo a valutare la possibilità:

di rivalutare la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, del citato Regolamento, essendo la stessa foriera di sicuro nocumento all'utenza;

di ampliare la platea dei medici certificatori estendendo la potestà certificativa ai medici in possesso del codice identificativo di cui al de-

creto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011, e successive modificazioni.

G/1416/2/8

BARBONI, AIMI, FANTETTI, MALLEGGNI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto»,

premessi che:

l'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante «Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto» ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base di specifici principi e criteri direttivi;

la delega è stata correttamente esercitata ed è stato emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

il disegno di legge in oggetto prevede il differimento del termine per l'adozione di decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 al fine di dar vita ad un codice del diporto moderno, al passo con i tempi e di attualità per un lungo periodo;

lo spirito della norma in parola è quello, all'esito delle valutazioni effettuate a seguito dell'esperienza applicativa delle norme, di formulare correttivi che garantirebbero la giusta ponderazione delle esigenze dell'utenza di settore;

ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, «*Il giudizio di idoneità psichica e fisica è espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato 1, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio può essere espresso, altresì, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei*

vigili del fuoco o, per i cittadini italiani residenti all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza. In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza. La certificazione sanitaria e la relativa documentazione devono essere conservate per un anno»;

di fatto è risultato impossibile per l'utenza accedere alle strutture pubbliche di appartenenza delle figure sanitarie in capo alle quali spetta la verifica dell'idoneità psico-fisica al conseguimento e rinnovo delle patenti nautiche,

impegna il Governo:

a rivalutare la disposizione di cui all'articolo 36, comma 3, del citato Regolamento, essendo la stessa foriera di sicuro nocumento all'utenza;

ad ampliare la platea dei medici certificatori estendendo la potestà certificativa ai medici in possesso del codice identificativo di cui al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2011, e successive modificazioni.

Plenaria**90^a Seduta (2^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 12,35.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (*M5S*) illustra lo schema in esame, predisposto sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015, che reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 229 del 2017, che ha modificato il codice della nautica da diporto.

La relazione che accompagna l'atto chiarisce come lo schema sia finalizzato a superare talune problematiche emerse dopo l'applicazione delle disposizioni introdotte nel 2017, anche a seguito delle richieste di indicazioni e chiarimenti interpretativi pervenuti da amministrazioni periferiche, da enti locali, da imprese e cittadini.

Sinteticamente, gli interventi sul codice della nautica proposti con lo schema sono volti ad aumentare l'efficacia e l'organicità del quadro normativo vigente; ad aggiornare i procedimenti amministrativi alle novità derivanti dall'introduzione del sistema telematico centrale della nautica

da diporto (SISTE), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018; ad approfondire alcune disposizioni di carattere tecnico; a semplificare il quadro dei decreti attuativi attualmente previsti nel codice; a regolamentare, secondo criteri di semplificazione e nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza, l'attività di locazione dei natanti e delle moto d'acqua.

L'articolo 1 esplicita la finalità del provvedimento.

L'articolo 2 introduce una nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto: l'uso, in forma itinerante, per la somministrazione di cibo e di bevande e per l'attività di commercio al dettaglio.

L'articolo 3 corregge un refuso nella definizione della «nave da diporto minore storica» e introduce la nuova definizione di «unità da diporto a controllo remoto».

L'articolo 4 modifica la documentazione di navigazione per le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche, introducendo una specifica licenza di navigazione dedicata unicamente alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

L'articolo 5, al fine di consentire al cantiere costruttore di immatricolare a proprio nome l'unità da diporto di nuova costruzione della quale non sia riuscito a concludere la vendita, prevede che – per ottenere l'iscrizione di una unità da diporto di propria costruzione nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto – il cantiere presenti, in luogo del titolo di proprietà, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'articolo 6 include il ruolino di equipaggio tra i documenti di bordo rilasciati all'atto dell'iscrizione provvisoria di una nave o di un'imbarcazione da diporto, al fine di consentire l'immediata ricerca di equipaggio, favorendo l'occupazione.

L'articolo 7 prevede che la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce, per la durata massima di venti giorni, la licenza di navigazione in corso di rinnovo anche ai fini del rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.

L'articolo 8 prevede che il certificato di idoneità al noleggio sia rilasciato dallo STED, invece che dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 27 del codice, relativo ai natanti da diporto, al fine di recepire la distinzione tra natanti da diporto e moto d'acqua già prevista dall'articolo 3 e di dare maggiore sistematicità alla disciplina del noleggio e della locazione di tali tipologie di unità da diporto che ha recentemente dato luogo a numerosi e complessi contenziosi amministrativi.

L'articolo 10 prevede che l'apparato elettronico per la rilevazione della posizione – del quale è obbligatoria l'installazione a bordo per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le 12 miglia – non debba necessariamente essere satellitare, in quanto nuove e più avanzate soluzioni tecnologiche potrebbero portare a metodologie di rilevazione

della posizione diverse da quelle satellitari. Esso chiarisce inoltre che la responsabilità degli obblighi relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo grava sul comandante.

L'articolo 11 prevede che il ruolino di equipaggio debba essere richiesto anche per l'imbarco di marittimi a bordo di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche. Esso include inoltre l'autorità della navigazione interna quale possibile destinatario delle comunicazioni sull'effettiva composizione giornaliera dell'equipaggio in caso di rotazione dello stesso, in aggiunta all'autorità marittima, atteso che non sempre la competenza sulla materia ricade su quest'ultima.

L'articolo 12 innalza a 900 cc il limite di cilindrata per i motori a due tempi a iniezione diretta di carburante ai fini dell'obbligo di patente nautica; include le moto d'acqua fra le unità da diporto al cui comando abilita la patente speciale di categoria D e modifica la disciplina delle prescrizioni conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione.

L'articolo 13 apporta alcune modifiche alla disciplina dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche.

L'articolo 14 estende la disciplina del noleggio di unità da diporto al caso di noleggio di parte della stessa.

L'articolo 15 prevede che per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione da diporto in attività di noleggio occasionale da parte del titolare, dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni.

L'articolo 16 ridisciplina integralmente la figura dell'istruttore professionale di vela.

L'articolo 17 prevede, conseguentemente, l'istituzione dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, in luogo dell'elenco dell'istruttore di vela attualmente previsto dal codice.

Con gli articoli 18 e 19 vengono sostituiti, per finalità di maggiore completezza e semplificazione normativa, gli articoli del codice che disciplinano le scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica, anche con l'obiettivo di chiarire e rendere più efficiente l'attività di vigilanza amministrativa e tecnica sul loro operato.

Sono poi riviste, con l'articolo 20, le disposizioni relative agli accosti riservati al transito delle imbarcazioni condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo, al fine di aumentarne la fruibilità e l'accessibilità.

Con l'articolo 21 il Ministero della difesa e la Marina militare sono inseriti tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della conoscenza e della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi.

Con l'articolo 22 le norme vigenti sulla vendita e la somministrazione delle bevande in mare vengono coordinate con la nuova forma di utilizzo commerciale delle unità da diporto introdotta dallo schema, volta

proprio alla somministrazione di cibo e bevande e all'attività di commercio al dettaglio.

L'articolo 23 procede all'istituzione di un archivio nazionale informatizzato dei prodotti delle unità da diporto, nel quale devono essere registrati gli infortuni e i danni alla salute che possono essere causati da tali prodotti.

L'articolo 24 incide sulla periodicità dell'aggiornamento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ammontare dei diritti da versare per l'ammissione all'esame per la patente nautica.

L'articolo 25 allinea alle novità introdotte dallo schema le indicazioni contenute all'articolo 59 del decreto legislativo n. 229, in relazione al regolamento di attuazione del codice della nautica.

L'articolo 26 integra il decreto legislativo n. 5 del 2016 sull'attività di valutazione post-costruzione per le unità da diporto non marcate CE immesse in commercio prima del 16 giugno 1998.

Con l'articolo 27 si stabilisce che il piano regolatore portuale individui le strutture da destinare al ricovero a secco delle unità da diporto.

Gli articoli 28 e 29 recano rispettivamente, le norme transitorie e la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, il Relatore osserva che, se i Gruppi lo ritengono opportuno, si potrebbe svolgere un breve ciclo di audizioni per approfondire i temi oggetto del provvedimento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito ad altra seduta, invitando i Gruppi a segnalare agli Uffici i nominativi di eventuali soggetti da audire entro domani, giovedì 25 luglio, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 25 luglio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria**65^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici (n. 94)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione, nelle precedenti sedute, ha concluso la discussione generale sul provvedimento in titolo. Ricorda altresì l'audizione svolta ieri con i rappresentanti del CERVIM (Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura montana), che ha fornito importanti spunti di riflessione.

In qualità di relatore illustra quindi uno schema di parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazione (pubblicato in allegato), già anticipato informalmente ai colleghi.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia una dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo sullo schema di parere proposto dal Presidente relatore. Chiede di valutare la possibilità di sostituire nel testo

dello schema di decreto la locuzione «piccole isole» con quella di uso più corretto «isole minori».

Infine, auspica che le risorse che saranno stanziare per gli interventi a favore dei vigneti eroici e storici siano adeguate, considerando che tali coltivazioni non rivestono solo un valore culturale, ma hanno anche un'importante funzione di salvaguardia ambientale e paesaggistica, specie nelle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico.

Il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara disponibile ad accogliere tale richiesta come osservazione nel parere, fermo restando il requisito previsto nel provvedimento in esame di una superficie massima di 250 chilometri quadrati, per le isole che possono ospitare i vigneti eroici e storici.

Il senatore TARICCO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. Osserva tuttavia che l'articolo 3 del testo, nel definire i criteri per l'individuazione dei territori in cui sono ubicati i vigneti eroici e storici, pur distinguendo tra le due tipologie, di fatto con il richiamo contenuto nell'alinea che fa salve le aree già individuate dai piani paesaggistici individuali, sembra mettere le due tipologie di vigneti in un unico bacino ai fini dell'assegnazione delle risorse per gli interventi di salvaguardia di cui all'articolo 4.

Poiché in Italia la presenza di vigneti storici è significativamente molto maggiore di quelli eroici, vi è il rischio, in mancanza di una più netta separazione tra le due tipologie, di privilegiare nei fatti i vigneti storici in sede di riparto delle risorse. Chiede quindi di segnalare al Governo l'opportunità di separare più chiaramente le due fattispecie nella formulazione dell'articolo 3.

La senatrice ABATE (*M5S*) ritiene non corretto introdurre nel testo la distinzione proposta dal senatore Taricco, dato che il provvedimento in esame, in attuazione della legge n. 238 del 2016, interviene in egual misura a favore sia dei vigneti eroici che di quelli storici, che sono trattati in modo paritario. Ricorda poi che i vigneti eroici sono presenti in moltissimi territori italiani, tra cui cita anche la Calabria e la Sicilia.

Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere proposto dal relatore.

La senatrice LONARDO (*FI-BP*) condivide la proposta del senatore La Pietra di un'osservazione nel parere al Governo per sostituire la locuzione «piccole isole» con quella più appropriata «isole minori», fermo restando il requisito dei 250 chilometri quadrati richiamato dal Presidente.

Raccomanda infine al Governo di valutare l'estensione di misure analoghe a quelle previste per i vigneti anche a favore degli uliveti e degli agrumeti, che hanno problematiche molto simili.

Il senatore TARICCO (*PD*), in replica alla senatrice Abate, precisa che il suo intervento non mirava a privilegiare una categoria di vigneti rispetto all'altra, ma solo a segnalare che, senza una distinzione tra le diverse situazioni, si rischia di destinare la maggior parte delle risorse ai vigneti storici, molto più diffusi in Italia, anche con produzioni vitivinicole di pregio.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole della sua parte politica sullo schema di parere proposto dal relatore. Sottolinea come sia giusto dare attenzione sia ai vigneti eroici che a quelli storici, tenendo conto delle specificità dei diversi territori. Come è emerso poi dall'audizione dei rappresentanti del CERVIM di ieri, questi vigneti sono spesso anche realtà produttive attive ed economicamente importanti per i territori di riferimento.

Ritiene quindi essenziale approvare rapidamente il provvedimento, per consentire di intervenire a favore di questi vigneti, anche in base alle risorse che saranno concretamente disponibili.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente VALLARDI cede la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MANZATO ringrazia preliminarmente tutti i senatori intervenuti per i contributi offerti. Assicura che il Governo intende sostenere, attraverso lo schema di decreto in esame, sia i vigneti eroici che quelli storici, senza privilegiare gli uni o gli altri. Naturalmente, in sede di attività concreta, si terrà poi conto delle diverse situazioni territoriali e anche delle risorse che saranno effettivamente disponibili.

Sulla base delle indicazioni emerse nel dibattito, il presidente relatore VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) formula un nuovo schema di parere (pubblicato in allegato).

Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posto in votazione il nuovo schema di parere del Presidente relatore, che è infine approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LONARDO (*FI-BP*) richiama l'audizione informale svolta ieri sulle problematiche della filiera bufalina con gli esperti dell'Università Federico II di Napoli e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.

Gli auditi hanno fornito una serie di dati che hanno messo in luce alcune importanti criticità per il contrasto alle malattie che interessano le bufale della regione Campania. Da alcuni anni si è finalmente riusciti a realizzare un monitoraggio pressoché totale dei capi presenti nei vari allevamenti e la situazione è sotto controllo. Tuttavia, poiché permangono problematiche molto serie, reitera, a nome del suo Gruppo, la richiesta di audire quanto prima su tali tematiche il Presidente della regione Campania e i responsabili del Servizio veterinario regionale.

La seduta termina alle ore 9,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 94

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

premessò che il suddetto schema è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

ricordato che il richiamato articolo 7, ai commi 1 e 2, stabilisce che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» e specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite;

ricordato altresì che il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1 e la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore;

rammentato inoltre che il richiamato articolo 7, comma 3, stabilisce che il decreto debba anche stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero;

osservato che lo schema di decreto ministeriale, agli articoli 2 e 3, rubricati, rispettivamente, «Vigneti eroici o storici» e «Criteri per l'individuazione dei territori» reca disposizioni delle quali andrebbe meglio precisata la portata applicativa, non risultando chiaro se entrambe le disposizioni siano volte ad introdurre criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici – senza che, in questo caso, risulti chiaro se i criteri indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 – o

se, invece, la prima disposizione abbia una portata meramente definitoria restando assegnata alla seconda la definizione dei criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e dei vigneti eroici;

rilevato che l'articolo 4, al comma 1, alinea, nell'introdurre i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi, si riferisce ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» rischiando così di ingenerare il dubbio che non ci si intenda riferire a tutti i vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3 ma solo ad alcuni di essi;

osservato altresì che il medesimo articolo, al comma 1, lettera *d*), include tra gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici «l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni (...)» anche attraverso «l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento»;

rilevata in proposito la necessità di chiarire se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio – del quale dovrebbe essere peraltro specificata la natura facoltativa al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea in materia di etichettatura – e osservato che, in tale ultimo caso, lo schema di decreto all'esame dovrebbe essere integrato al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio evitando il rinvio ad un ulteriore provvedimento – evidentemente di natura dirigenziale – per la cui procedura di adozione verrebbe tra l'altro aggirato il procedimento delineato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016;

osservato che il successivo comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che per gli interventi oggetto del provvedimento, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità;

considerato, a tale ultimo riguardo, che l'articolo 7 della legge 238 individua tra i compiti assegnati al decreto in oggetto la destinazione di specifiche risorse finanziarie e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi, laddove il rinvio operato dallo schema in oggetto ad ulteriori provvedimenti del Ministero – cioè a provvedimenti di natura dirigenziale – esclude le Commissioni parlamentari dal procedimento di adozione del decreto ministeriale come delineato dal richiamato comma 3 dell'articolo 7; ritenuto quindi necessario individuare nello schema in esame quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;

osservato infine che l'articolo 5, al comma 1, si limita a prevedere che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, senza specificare, come peraltro richiesto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016, a quali soggetti esercenti attività agricola le misure oggetto del provvedimento siano destinate;

tenuto conto delle osservazioni formulate in data 16 luglio 2019 dalla Commissione 7^a che ha valutato favorevolmente lo schema in esame, con alcuni rilievi;

valutate le informazioni acquisite nel corso dell'audizione svolta in data 22 luglio 2019 con i rappresentanti del CERVIM (Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura montana);

preso infine atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera *e*), dove si definisce la nozione di «piccole isole» fossero soppresse le parole: «caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici» e che il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) si provveda, al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione del decreto di cui all'oggetto, a chiarire il rapporto intercorrente tra i criteri contenuti all'articolo 2 e quelli contenuti all'articolo 3, eventualmente provvedendo a specificare, mediante una modifica delle rispettive rubriche, la portata meramente definitoria della prima disposizione e a chiarire che la seconda è invece volta a introdurre i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e storici;

b) al fine di evitare dubbi interpretativi, all'articolo 4, comma 1, alinea, si provveda a sostituire il riferimento ivi contenuto ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» con quello, onnicomprensivo, ai vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3;

c) all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), si specifichi se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio e, in tale ultimo caso, se ne specifichi la natura facoltativa, precisandone, ove possibile senza operare un rinvio ad ulteriori provvedimenti, le condizioni e le modalità di attribuzione;

d) si provveda infine, allo scopo di specificare quali siano «i produttori interessati» di cui all'articolo 5, comma 1, ad integrare l'articolo 1 con l'inserimento di un'ulteriore definizione di «Produttori» facendo riferimento ai soggetti esercenti attività agricola in possesso del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 503 del 1999 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

con le seguenti osservazioni:

in merito ai vigneti eroici di cui all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione della norma i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico ove essi si trovino in letti di fiumi o in analoga situazione di rischio;

all'articolo 5, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare – al fine di non gravare eccessivamente i produttori che richiedono il riconoscimento dei vigneti storici o eroici – che qualora le regioni siano in possesso della documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'articolo 3, la stessa non debba essere allegata dal soggetto richiedente al momento della domanda e le regioni possano utilizzare quella in loro possesso;

e con la seguente raccomandazione:

provveda il Governo ad informare il Parlamento – dopo aver individuato adeguate risorse finanziarie da destinare all'attuazione del decreto in esame – in merito alle priorità che intende inserire nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, alla misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti».

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 94

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

premessò che il suddetto schema è adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

ricordato che il richiamato articolo 7, ai commi 1 e 2, stabilisce che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati «vigneti eroici o storici» e specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite;

ricordato altresì che il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1 e la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea relativa al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore;

rammentato inoltre che il richiamato articolo 7, comma 3, stabilisce che il decreto debba anche stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero;

osservato che lo schema di decreto ministeriale, agli articoli 2 e 3, rubricati, rispettivamente, «Vigneti eroici o storici» e «Criteri per l'individuazione dei territori» reca disposizioni delle quali andrebbe meglio precisata la portata applicativa, non risultando chiaro se entrambe le disposizioni siano volte ad introdurre criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici – senza che, in questo caso, risulti chiaro se i criteri indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 – o

se, invece, la prima disposizione abbia una portata meramente definitoria restando assegnata alla seconda la definizione dei criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e dei vigneti eroici;

rilevato che l'articolo 4, al comma 1, alinea, nell'introdurre i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi, si riferisce ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» rischiando così di ingenerare il dubbio che non ci si intenda riferire a tutti i vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3 ma solo ad alcuni di essi;

osservato altresì che il medesimo articolo, al comma 1, lettera *d*), include tra gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti storici ed eroici «l'attuazione di interventi che favoriscano la valorizzazione, la promozione e la pubblicità delle produzioni (...)» anche attraverso «l'uso di un marchio nazionale, da definirsi con successivo provvedimento»;

rilevata in proposito la necessità di chiarire se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio – del quale dovrebbe essere peraltro specificata la natura facoltativa al fine di evitare potenziali contrasti con la normativa europea in materia di etichettatura – e osservato che, in tale ultimo caso, lo schema di decreto all'esame dovrebbe essere integrato al fine di disciplinare le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio evitando il rinvio ad un ulteriore provvedimento – evidentemente di natura dirigenziale – per la cui procedura di adozione verrebbe tra l'altro aggirato il procedimento delineato dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016;

osservato che il successivo comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che per gli interventi oggetto del provvedimento, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità;

considerato, a tale ultimo riguardo, che l'articolo 7 della legge 238 individua tra i compiti assegnati al decreto in oggetto la destinazione di specifiche risorse finanziarie e l'individuazione dei criteri di priorità per gli interventi, laddove il rinvio operato dallo schema in oggetto ad ulteriori provvedimenti del Ministero – cioè a provvedimenti di natura dirigenziale – esclude le Commissioni parlamentari dal procedimento di adozione del decreto ministeriale come delineato dal richiamato comma 3 dell'articolo 7; ritenuto quindi necessario individuare nello schema in esame quali risorse, a valere sul Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2018/2019 di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2018 n. 2987 e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, nell'ambito della misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti», siano destinate agli interventi di cui al decreto all'esame;

osservato infine che l'articolo 5, al comma 1, si limita a prevedere che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza

domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, senza specificare, come peraltro richiesto dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 238 del 2016, a quali soggetti esercenti attività agricola le misure oggetto del provvedimento siano destinate;

tenuto conto delle osservazioni formulate in data 16 luglio 2019 dalla Commissione 7^a che ha valutato favorevolmente lo schema in esame, con alcuni rilievi;

valutate le informazioni acquisite nel corso dell'audizione svolta in data 22 luglio 2019 con i rappresentanti del CERVIM (Centro di ricerca, studi e valorizzazione per la viticoltura montana);

preso infine atto che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera *e*), dove si definisce la nozione di «piccole isole» fossero soppresse le parole: «caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici» e che il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) si provveda, al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione del decreto di cui all'oggetto, a chiarire il rapporto intercorrente tra i criteri contenuti all'articolo 2 e quelli contenuti all'articolo 3, eventualmente provvedendo a specificare, mediante una modifica delle rispettive rubriche, la portata meramente definitoria della prima disposizione e a chiarire che la seconda è invece volta a introdurre i criteri per l'individuazione dei vigneti eroici e storici;

b) al fine di evitare dubbi interpretativi, all'articolo 4, comma 1, alinea, si provveda a sostituire il riferimento ivi contenuto ai «vigneti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale» con quello, onnicomprensivo, ai vigneti e ai territori di cui agli articoli 2 e 3;

c) all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), si specifichi se la disposizione sia volta a consentire l'uso di un marchio già esistente ovvero a prevedere la creazione di un nuovo marchio e, in tale ultimo caso, se ne specifichi la natura facoltativa, precisandone, ove possibile senza operare un rinvio ad ulteriori provvedimenti, le condizioni e le modalità di attribuzione;

d) si provveda infine, allo scopo di specificare quali siano «i produttori interessati» di cui all'articolo 5, comma 1, ad integrare l'articolo 1 con l'inserimento di un'ulteriore definizione di «Produttori» facendo riferimento ai soggetti esercenti attività agricola in possesso del fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 503 del 1999 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 99 del 2004;

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di sostituire nel testo, ovunque ricorra, la locuzione «piccole isole» con quella «isole minori», ferma restando la definizione della superficie massima di 250 chilometri quadrati contenuta nell'articolo 1, lettera e);

in merito ai vigneti eroici di cui all'articolo 2, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione della norma i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico ove essi si trovino in letti di fiumi o in analoga situazione di rischio;

con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo la possibilità di distinguere in maniera più chiara la diversa situazione dei vigneti eroici e dei vigneti storici, anche ai fini di non privilegiare eccessivamente una delle due tipologie rispetto all'altra, in sede di ripartizione delle risorse per gli interventi di salvaguardia;

all'articolo 5, comma 2, si valuti infine l'opportunità di specificare – al fine di non gravare eccessivamente i produttori che richiedono il riconoscimento dei vigneti storici o eroici – che qualora le regioni siano in possesso della documentazione comprovante i requisiti richiesti dall'articolo 3, la stessa non debba essere allegata dal soggetto richiedente al momento della domanda e le regioni possano utilizzare quella in loro possesso;

e con la seguente raccomandazione:

provveda il Governo ad informare il Parlamento – dopo aver individuato adeguate risorse finanziarie da destinare all'attuazione del decreto in esame – in merito alle priorità che intende inserire nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e successive Rimodulazioni della dotazione finanziaria, alla misura «Ristrutturazione e riconversione di vigneti».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa (Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Si apre la discussione generale.

In premessa il senatore PATRIARCA (PD), pur riconoscendo la necessità di ristrutturare l'intero sistema sportivo, esprime sconcerto per l'ampiezza delle deleghe, che impediscono al Parlamento di incidere su una materia particolarmente delicata. Inoltre, invita il Governo a non sottovalutare il rischio di un possibile conflitto di competenze tra Stato e Regioni, visto che alcune delle materie oggetto di delega sono concorrenti, con il rischio di incostituzionalità delle disposizioni interessate.

Passando al merito del provvedimento, manifesta la propria contrarietà sul progetto di riforma del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sul quale potrebbe pesare un forte condizionamento governativo che ne metterebbe a repentaglio l'indipendenza e l'efficienza. Con riferimento all'articolo 2, dopo aver richiamato l'articolo 118 della Costituzione e confermato la sua piena adesione ai principi della sussidiarietà,

considera sbagliata la scelta di permettere alle scuole di ogni ordine e grado di costituire dei centri sportivi. Infatti, la creazione di una rete scolastica dello sport potrebbe sovrapporsi a quella costituita da molte associazioni che, in forma di volontariato e con grande generosità, si dedicano sui territori alla promozione sportiva, quando sarebbe stato più corretto, a suo parere, consolidare il rapporto tra i due ambiti e individuare ulteriori forme di collaborazione. Chiede quindi chiarimenti al relatore sulla reale portata dell'articolo 1, comma 1, lettera c), nella parte in cui fa riferimento alla definizione degli ambiti dell'attività dei gruppi sportivi militari, e dell'articolo 4, in materia di organi consultivi per la tutela dei tifosi.

In conclusione, considera inverosimile, sulla base delle esperienze pregresse, la previsione di varare una riforma così vasta senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

La senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) stigmatizza la decisione del Governo di presentare l'ennesima legge delega ed esprime perplessità sui tempi previsti per esercitarla, anche a fronte dei grandi ritardi del Governo nell'emanazione dei decreti attuativi in generale.

Si associa quindi alle critiche espresse dal senatore Patriarca relativamente alla possibile politicizzazione del CONI, alla sovrapposizione tra la filiera sportiva scolastica e l'associazionismo presente sul territorio e alla decisione di predisporre una riforma così ampia ad invarianza finanziaria.

Si sofferma infine sulle precarie condizioni delle infrastrutture destinate allo svolgimento dell'attività sportiva, che richiederebbero l'adozione di un provvedimento di urgenza.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) illustra una proposta di parere favorevole (*pubblicata in allegato*).

Incidentalmente la senatrice TOFFANIN (*FI-BP*) chiede quali siano i tempi per l'esercizio della delega.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*) precisa che le deleghe previste dal disegno di legge in titolo devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) chiede al relatore come mai la proposta di parere si concentri solo sugli articoli 5 e 6 non anche sugli altri articoli che pure erano stati illustrati nella sua relazione.

Il relatore ROMAGNOLI (*M5S*), dopo aver ricordato la limitatezza delle competenze della Commissione in relazione al provvedimento, chiarisce che nella proposta di parere si è voluto richiamare in particolare l'articolo 5, che individua la figura del lavoratore sportivo, e l'articolo 6, che riguarda, tra l'altro, la professione di agente sportivo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) giudica urgente una riorganizzazione e una nuova regolamentazione del settore sportivo, spesso caratterizzato da lavoro nero, e non si dichiara del tutto contrario alle parti dell'articolato di più stretta competenza della Commissione. Manifesta tuttavia il proprio dissenso sul complesso del provvedimento per le motivazioni già illustrate nel corso del suo intervento in discussione generale.

Con specifico riferimento all'articolo 5, citato espressamente dal relatore, evidenzia che si sarebbe aspettato, dopo il lungo dibattito degli ultimi anni sui temi dello sport, della salute e dell'educazione, un linguaggio più appropriato.

In conclusione, dopo aver espresso l'auspicio che il Parlamento possa apportare alcune modifiche al testo, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore BERTACCO (*FdI*), oltre a non condividere la scelta dello strumento della delega, critica in particolare le previsioni normative relative al CONI e agli organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi. Inoltre, si chiede come le istituzioni scolastiche potranno portare avanti progetti così ambiziosi in ambito sportivo senza dotazioni finanziarie adeguate.

In conclusione annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) condivide le finalità di semplificazione del provvedimento e contesta le critiche espresse da diversi senatori sulle disposizioni relative alle associazioni sportive scolastiche, al CONI e ai tifosi. Giudica indispensabile un monitoraggio delle società professionistiche, sempre più spesso a rischio fallimento, e una maggiore considerazione e tutela degli interessi dei tifosi, una realtà che ben conosce anche grazie alla propria esperienza di assessore comunale allo sport. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) esprime dubbi sull'utilità del provvedimento, che richiederà tempi molto lunghi per dispiegare i propri effetti, difficilmente raggiungerà l'obiettivo di una semplificazione delle materie coinvolte e comporterà un accentramento delle decisioni e il probabile aumento delle spese a carico degli enti locali. A suo parere sarebbe stato invece preferibile uno stralcio più ampio alla Camera dei deputati o, in subordine, la scelta di riservare a disegni di legge di iniziativa parlamentare il compito di disciplinare i settori interessati e permettere così una delimitazione del campo di azione e un più adeguato approfondimento istruttorio.

Annuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore, ma ribadisce la contrarietà della propria parte politica sul complesso del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE mette ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372**

L'11^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

condivisa la finalità dello stesso di intervenire in materia di ordinamento sportivo anche in ordine alle professioni sportive, semplificando – ove opportuno – la materia in esame;

tenuto conto che le competenze della 11^a Commissione in relazione al provvedimento in esame risultano limitate;

considerato che l'articolo 5, comma 1 prevede:

– alla lettera *c*), l'individuazione della figura del «lavoratore sportivo», ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura professionistica o dilettantistica dell'attività sportiva svolta. Inoltre, prevede la definizione in materia assicurativa, previdenziale e fiscale, e delle regole di gestione del fondo di previdenza;

– alla lettera *e*) la valorizzazione della «formazione dei lavoratori sportivi», in particolare dei giovani atleti, in modo tale da favorire l'esercizio di una professione dopo la fine dell'attività agonistica;

– alla lettera *i*) il riconoscimento giuridico della figura del «laureato in scienze motorie» e dei soggetti forniti di titoli equipollenti;

segnalato, infine, che l'articolo 6 prevede la delega al Governo per adottare decreti legislativi volti al riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti/società sportive, e di accesso all'esercizio della professione di «agente sportivo»,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1 a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d'iniziativa governativa

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore RUFA (*L-SP-PSd'Az*) dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazioni – (*pubblicato in allegato*).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) rileva che il provvedimento in esame è apprezzabile nelle parti in cui è volto ad assicurare la tutela della salute dei praticanti attività sportiva, mentre è discutibile nella parte in cui pone

mano alla riforma del CONI, con modalità tali, a suo avviso, da minare l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Quanto allo schema di parere appena illustrato, ritiene che sarebbe stato opportuno introdurre anche un richiamo espresso alla necessità di tutelare i giovani sportivi dal rischio del doping, potenziando le attività di prevenzione. Tanto premesso, dichiara a nome del proprio Gruppo voto di astensione.

La senatrice BOLDRINI (PD), dopo aver evidenziato la complessità e la corposità delle deleghe contenute nel provvedimento in esame, sottolinea la rilevanza dell'articolo 9, che prefigura una serie di condivisibili misure in materia di sicurezza degli sport invernali. Esprime invece delle riserve in merito alla delega concernente l'ordinamento sportivo, posta dall'articolo 1, che a suo giudizio interviene in maniera pesante sull'autonomia del CONI e degli enti che operano nel settore sportivo. Annuncia che il suo Gruppo esprimerà, pertanto, un voto di astensione.

Quindi, non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere formulato dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (n. 90)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE informa che non sono pervenute le osservazioni attese dalla 14^a Commissione.

Quindi, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

In considerazione del fatto che la 14^a Commissione è convocata nel pomeriggio odierno ed ha all'ordine del giorno l'atto del Governo in esame, propone di rinviare alla seduta di domani il seguito e la conclusione della trattazione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1372**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1372, per quanto di propria competenza,

esprime parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

1) tra i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 1 sarebbe opportuno che ve ne fosse uno finalizzato a stabilire la revisione e l'aggiornamento delle norme in materia di attività sportiva agonistica e non agonistica, anche in merito all'età di inizio dell'attività agonistica per le diverse discipline, alla luce del riordino del Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) e delle sue competenze;

2) occorrerebbe chiarire che tra i poteri attribuiti al CONI dalla lettera g) dell'articolo 1 non rientra quello relativo alla vigilanza sul *doping*: quest'ultima andrebbe riservata ad apposita commissione istituita presso il Ministero della salute, allo scopo di preservare la distinzione tra soggetto vigilante e soggetti vigilati;

3) l'articolo 5, recante una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale (lettera a)); tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività (lettera d)); al comma 2, l'articolo in questione detta la disciplina procedurale per l'adozione dei decreti delegati, nel cui ambito è contemplato un apporto del Ministro della salute, sotto forma di concerto, limitatamente ai criteri direttivi di cui alla lettera a). In ragione della materia trattata, sarebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Ministro della salute anche con riguardo ai criteri direttivi di cui alla lettera d).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria**117^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge di delegazione europea 2018. Approvata relazione sui Doc. LXXXVI, n. 2 e LXXXVII, n.2)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere non ostativo anche della Commissione bilancio sull'emendamento 15.28 (testo 2).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/944/2/14 (testo 2), precedentemente accantonato, su cui il relatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) esprime parere favorevole e il rappresentante del GOVERNO dichiara il suo accoglimento.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.28 (testo 2), al quale aggiungono la firma i senatori Sabrina RICCIARDI (M5S), Felicia GAUDIANO (M5S), LOREFICE (M5S), TRENTACOSTE (M5S), Luisa ANGRISANI (M5S), DI MICCO (M5S), Silvana GIANNUZZI (M5S), Barbara MASINI (FI-BP), CESARO (FI-BP) e FAZZOLARI (Fdi).

Previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 15.28 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Sull'emendamento 15.30 (testo 2), su cui vi è anche il parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Interviene la senatrice GALLONE (FI-BP) per dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento, che ritiene di voler mantenere, nonostante abbia sottoscritto anche l'emendamento 15.28 (testo 2), al fine di dare un segnale sulla necessità di pervenire a un compiuto recepimento della direttiva (UE) 2018/851 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, in cui sia prevista anche la possibilità che le relative decisioni siano prese caso per caso dall'autorità preposta.

Posto, quindi ai voti, l'emendamento 15.30 (testo 2) è respinto.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali congiunte.

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd'Az) esprime, anche a nome dei senatori del Gruppo della Lega, la sua soddisfazione e il ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito per il buon esito dell'esame del disegno di legge.

La senatrice GINETTI (PD) preannuncia il voto di astensione del Gruppo del Partito Democratico, ritenendo che l'esito dell'esame rappresenti un'occasione mancata per stabilire obiettivi coraggiosi e in linea con le priorità europee, rafforzate dalle linee programmatiche preannunciate dal nuovo Presidente della Commissione europea. A titolo di esempio, ricorda l'ordine del giorno relativo all'istituzione della Procura europea, che impegna il Governo ad adoperarsi perché non siano in futuro estese le sue competenze, e il respingimento dell'emendamento 15.30 (testo 2), che avrebbe potuto invece essere integrato con l'emendamento 15.28 (testo 2), in funzione di una sorta di *Green New Deal* sul ciclo dei rifiuti.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) preannuncia il suo voto di astensione, chiedendo di conoscere lo stato aggiornato sul numero delle procedure di infrazione aperte, in particolare quelle in materia ambientale,

e la situazione attuale sulle somme da versare a carico dell'Italia a titolo di sanzioni per le condanne emesse dalla Corte di giustizia UE.

La senatrice TESTOR (*FI-BP*) preannuncia il voto di astensione del Gruppo di Forza Italia, in ragione dello scarso accoglimento dei contributi migliorativi proposti, basati sugli importanti approfondimenti svolti con le numerose audizioni, proposte in buona parte anche dal suo Gruppo, dei soggetti destinatari delle norme del disegno di legge.

Il senatore FAZZOLARI (*FdI*) esprime il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore. Ritiene tuttavia che, a fronte della delicatezza dei temi contenuti nella legge di delegazione europea, che incidono sulla vita dei cittadini, la scarsità delle risorse messe a disposizione rifletta la leggerezza con cui l'Italia vive la sua partecipazione all'UE. Ricorda, al riguardo, due aspetti della risoluzione 6-00029 approvata lo scorso dicembre in Assemblea in occasione dell'esame della legge europea 2018 delle Relazioni Consuntiva 2017 e Programmatica 2018, e introdotti con un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia, in cui si affermava la preminenza della Costituzione nazionale rispetto all'ordinamento europeo e si subordinava il recepimento delle norme europee ad una preventiva valutazione di impatto sui principi e diritti fondamentali della Costituzione italiana. Per questi motivi, preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) esprime apprezzamento per l'approccio pacato dimostrato da parte di tutti, nonostante la delicatezza di molti temi e questioni. Ritiene che, sulla scorta di questa prima legge di delegazione esaminata, nel futuro si debba cercare di anticipare i tempi per consentire un ulteriore maggior approfondimento. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del Gruppo M5S.

Intervenendo nuovamente, la senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) ricorda come già negli anni 2006/2008 si era proposto di conferire un ruolo di maggior preminenza alla figura del Ministro degli affari europei, alla stregua di altri Paesi europei che, in tal modo, sono in grado di seguire le proposte legislative sin dal «momento zero», in cui si effettuano le valutazioni di impatto e si svolgono i negoziati tra le Delegazioni. Parte dei problemi dell'Italia con l'UE, infatti, non deriva dalla natura della compagine di Governo, ma da carenze strutturali di risorse e strumenti adeguati.

Il PRESIDENTE esprime soddisfazione per la collaborazione dimostrata da tutti i Gruppi su una legge complessa, con temi di grande delicatezza che interessano la vita delle persone.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il conferimento del mandato al Relatore a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il rela-

tore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, e con il voto di astensione dei Gruppi del Partito Democratico e di Forza Italia, nonché dei senatori Emma Bonino e Fazzolari.

Si passa quindi al voto sulla relazione della senatrice Giannuzzi sulle due Relazioni Consuntiva 2018 e Programmatica 2019.

Interviene la relatrice GIANNUZZI (M5S) per ringraziare dei contributi pervenuti da parte dei senatori della Commissione e da parte delle altre Commissioni in sede consultiva, reputati tutti interessanti e costruttivi.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, propone di procedere ad un'unica votazione sullo schema di relazione predisposto dalla Relatrice sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2018 (*Doc. LXXXVII, n. 2*) e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2019 (*Doc. LXXXVI, n. 2*).

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e Lega, con il voto di astensione del Gruppo del Partito democratico e dei senatori Emma Bonino e Fazzolari, nonché con il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 24 luglio 2019

Sottocommissione permanente per l'Accesso
6^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERGESIO

Interviene per Rai Parlamento Fulvio Meconi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

ESAME DI DOMANDE PER L'ACCESSO

Il PRESIDENTE ricorda che – a partire dal mese di dicembre 2018 – sono state già trasmesse 88 puntate televisive di SPAZIO LIBERO nonché 21 puntate radiofoniche ed è stata effettuata una pubblicazione sulle pagine del Televideo.

Avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito.

Propone quindi che sia approvata la delibera con l'elenco delle domande da accogliere (allegato al resoconto) e propone altresì di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni televisive e radiofoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico televisivo, per il periodo compreso indicativamente tra il 14 ottobre e il 2 dicembre 2019.

Informa che, se non vi sono osservazioni, devono intendersi decadute le domande presentate dall'Associazione Social world film festival n. 7259/XVII e dall'Associazione Maasai emergency n. 7276/XVIII, in quanto a seguito dell'istruttoria svolta, la documentazione presentata risulta incompleta.

(La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera con allegato l'elenco delle domande accolte).

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

Approvazione della proposta di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva il calendario predisposto dalla RAI per l'Accesso alla trasmissione «SPAZIO LIBERO» per il mezzo televisivo e radiofonico, per il periodo compreso indicativamente tra il 14 ottobre e il 2 dicembre 2019.

La seduta termina alle ore 14,15.

ALLEGATO

*DELIBERA IN MATERIA DI
RICHIESTE DI ACCESSO
(Testo approvato nella seduta del 24 luglio 2019)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'Accesso;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

vista la delibera in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 30 ottobre 2018;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, radiofonico e per il mezzo di televideo, per il periodo compreso indicativamente tra il 14 ottobre e il 2 dicembre 2019, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 4 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

3. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

4. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti, con l'avvertenza che:

a) nella realizzazione dei programmi i soggetti ammessi alle trasmissioni devono osservare i principi dell'ordinamento costituzionale, la lealtà e la correttezza del dialogo democratico, nonché osservare la dignità della persona;

b) è vietato utilizzare i programmi dell'Accesso per qualsiasi forma di pubblicità commerciale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	Richiedente	Titolo
7337	Fondazione Franco Zeffirelli	Dentro la scena: viaggio nel mondo di Franco Zeffirelli - l'anima del Maestro nel museo della sua Fondazione
7352	Care & Share Italia	Care & Share Italia si presenta
7353	Associazione Disprassia e Famiglie	Disprassia: dalla tutela dei diritti all'inclusione sociale. Nuovi percorsi tra normativa, ricerca ed educazione
7382	Società delle letterate italiane (SIL)	Raccontare il lavoro femminile
7390	Movimento Difesa del Cittadino (MDC)	Diritti e consumi dei cittadini
7391	Centro italiano femminile (CIF)	Le parole delle donne
7393	Inventare insieme	Oltre la verità educativa: il centro TAU di Palermo
7394	Associazione nazionale bonifiche irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI)	L'irrigazione per la tutela del territorio, lo sviluppo dell'agricoltura, la salvaguardia dell'ambiente
7395	Italia nostra	Le campagne di Italia Nostra
7398	CIA - Agricoltori italiani	Agricoltori italiani - il Paese che vogliamo. Territorio, infrastrutture, innovazione
7399	Emergency ong	L'ambulatorio di Emergency di Ponticelli, Napoli

Prot.	Richiedente	Titolo
7400	Con i bambini impresa sociale	Voci dai quartieri. Con i bambini contro la povertà educativa minorile. Il fondo, una opportunità per i minori
7401	Associazione parto per Fiemme	Parto per Fiemme, la famiglia proveniente da fuori Valle è accolta gratuitamente in albergo. Cavalese, unico punto nascita riaperto in Italia dopo la sospensione
7402	Associazione per il Museo tattile statale Omero	Il museo tattile statale Omero: un pioniere dell'accessibilità ai beni culturali
7403	Gruppo familiari Beta-sarcoglicanopatie	Evoluzione dei trial clinici di terapia genica per le malattie neuromuscolari
7404	Fondazione Giovanni Paolo II, per il dialogo, la cooperazione e lo sviluppo	Giornata della fondazione
7405	Associazione tumori Toscana (A.T.T.)	A.T.T. da vent'anni dalla parte dei malati di tumore
7407	Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI)	Custodiamo la nostra storia
7409	Centro internazionale per l'infanzia e per la famiglia (CIFA)	#percentoplastica
7410	Arquata postest associazione di promozione sociale	"Camminarquata": alla riscoperta degli antichi sentieri di Arquata del Tronto
7411	Associazione nazionale malati sindrome di Sjogren (A.N.I.M.A.S.S.)	Sindrome di Sjogren, malattia rara invisibile ed orfana perché priva di ricerca e volutamente discriminata in Italia e non ancora inserita nei LEA
7413	Associazione Intercultura	Incontri che cambiano il mondo
7414	Abc la sapienza in tavola cooperativa sociale	Vieni per una volta InGalera!
7415	Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati (CNPI)	Il perito industriale nel XXI secolo
7416	Provincia Lombardo Veneta dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	Salute mentale - REMS (per dimessi da ex OPG): le "periferie esistenziali" diventano spazio privilegiato per l'ospitalità a San Maurizio Canavese (TO)
7417	Fondazione famiglia Sarzi	La memoria storica di Ventotene in riferimento alla nascita del manifesto per l'Europa unita
7418	Confederazione nazionale COLDIRETTI	Il made in Italy nella borsa della spesa
7419	Lega italiana sclerosi sistemica	Sclerosi sistemica: i numeri
7420	Associazione culturale Luccautori	Premio racconti nella rete: incontro con i vincitori del premio letterario giunto alla 18ª edizione
7422	Associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici (ASSALZOO)	Il ruolo dell'industria mangimistica nella filiera alimentare dei prodotti di origine animale
7423	Federazione nazionale associazioni scuole di danza	Leggere per... ballare

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot.	Richiedente	Titolo
7348	Movimento Difesa del Cittadino (MDC)	Tutela del consumatore
7354	Associazione Disprassia e Famiglie	Disprassia: dalla tutela dei diritti all'inclusione sociale. Nuovi percorsi tra normativa, ricerca ed educazione
7374	Società Italiana delle Letterate (SIL)	Raccontare il lavoro delle donne
7392	Centro italiano femminile (CIF)	Uguale a chi? Pensiero unico dell'uguaglianza
7406	Associazione tumori Toscana (A.T.T.)	A.T.T. da vent'anni dalla parte dei malati di tumore
7408	Unione nazionale pro loco d'Italia (UNPLI)	Custodiamo la nostra storia
7412	Associazione nazionale malati di sindrome di Sjogren (A.N.I.M.A.S.S.)	Sindrome di Sjogren, malattia rara invisibile ed orfana perché priva di ricerca e volutamente discriminata in Italia e non ancora inserita nei LEA
7421	Lega italiana sclerosi sistemica	Sclerosi sistemica: i numeri

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 24 luglio 2019

Plenaria
31ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati sarà attivata solo una volta conclusa la chiama dei deputati e senatori per l'elezione suppletiva di un Vice Presidente della Commissione. Ricorda inoltre agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente (votazione a scrutinio segreto con il sistema delle urne aperte)

Il PRESIDENTE chiede ai due Segretari, onorevoli Ferro e Tonelli, di voler raggiungere il banco di Presidenza. All'onorevole Ferro chiede di procedere alla chiama per la votazione, mentre all'onorevole Tonelli chiede di contribuire alle operazioni di spoglio.

Ricorda a tutti i presenti che si procede per l'elezione di un Vice Presidente, chiamato a sostituire il senatore Christian Solinas, che non fa

parte più del Senato della Repubblica avendo optato per la carica di Presidente della Giunta regionale sarda. A ciascun senatore e deputato sarà consentito di indicare un solo nominativo.

Dopo la prima chiama, il seggio rimarrà aperto fino al termine dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

A conclusione dei lavori odierni, si procederà allo spoglio e alla proclamazione del Vice Presidente eletto.

I senatori e i deputati riceveranno una scheda di colore verde, compilata la quale al riparo della cabina predisposta, potranno procedere al deposito nell'urna posta sul banco di Presidenza.

Ricorda da ultimo che, in caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio tra i due nominativi che avranno conseguito più suffragi. Nel caso in cui persista parità in sede di ballottaggio, risulterà eletto il senatore o deputato più anziano.

Chiede, dunque, all'onorevole Ferro di voler procedere alla chiama.

(Si procede alla chiamata di tutti i senatori e deputati, componenti la Commissione)

Dichiara chiusa la chiama dei senatori e dei deputati. Rammenta che chi non ha avuto modo di prender parte alla votazione, potrà comunque farlo nel corso della seduta.

Audizione di rappresentanti della società civile di Casal di Principe e dei territori circostanti, del Comitato «Don Pepe Diana», nonché dei familiari delle vittime innocenti e degli imprenditori antiracket

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Antonio Picascia, rappresentante della società civile di Casal di Principe, al signor Valerio Taglione rappresentante del Comitato «Don Pepe Diana» e al dottor Giovanni Zara avvocato dei familiari delle vittime innocenti e degli imprenditori antiracket, ai quali chiede di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il dottor Antonio PICASCIA, il signor Valerio TAGLIONE e il dottor Giovanni ZARA illustrano una relazione, parzialmente secretata.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESIDENTE, i senatori PEPE (*L-SP-PSd'Az*) ed ENDRIZZI (*M5S*), nonché i deputati CASO (*M5S*), Piera AIELLO (*M5S*), CANTALAMESSA (*Lega*), MIGLIORINO (*M5S*), TONELLI (*Lega*), VERINI (*PD*) e PAOLINI (*Lega*).

Gli auditi forniscono i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Antonio Picascia, il signor Valerio Taglione e il dottor Giovanni Zara e dichiara conclusa l'audizione.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono sull'ordine dei lavori il deputato TONELLI (*Lega*) e il senatore GIARRUSSO (*M5S*), cui rende precisazioni il PRESIDENTE.

Chiusura e scrutinio dell'elezione di un Vice Presidente

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione e comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti33

Hanno ottenuto voti:

PEPE29

GIARRUSSO1

Schede nulle1

Schede bianche2

Proclama quindi eletto Vice Presidente della Commissione il senatore Pasquale Pepe.

SUI CONSULENTI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'opportunità di concludere il rapporto di consulenza con il Maresciallo Maggiore Claudio Vuolo e il Maresciallo Maggiore Massimo Tolomeo, ai quali rivolge il personale ringraziamento unitamente con tutta la Commissione.

La seduta termina alle ore 22,45.

ERRATA CORRIGE

Nel supplemento del resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 155 di giovedì 28 febbraio 2019, della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: a pagina 33, *sostituire il titolo*: «Istituzione di Comitati (ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 2018, n. 99)» *con il seguente*: «Nomina di Coordinatori dei Comitati (ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno)».

